

I CONTRATTI DI FINANZA ETICA

ETHICAL FINANCE CONTRACTS

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 23, agosto 2025, ISSN: 2386-4567, pp. 446-471



Enrico
DAMIANI

ARTÍCULO RECIBIDO: 30 de marzo de 2025
ARTÍCULO APROBADO: 15 de junio de 2025

RESUMEN: Il presente contributo mira ad inquadrare la natura giuridica dei contratti di finanza etica nell'ambito della teoria generale del contratto fino ad evidenziare in cosa si concretizzi, dal punto di vista giuridico, le ulteriori obbligazioni assunte dalla banca rispetto ai normali contratti bancari.

PALABRAS CLAVE: Contratto; contratto di finanza etica; natura; contratti bancari.

ABSTRACT: *This paper aims to analyze the legal nature of ethical finance contracts within the framework of general contract theory in order to highlight what the additional obligations assumed by the bank, as opposed to normal banking contracts, amount to in legal terms.*

KEY WORDS: *Contract; ethical finance contract; nature; banking contracts.*

SUMARIO.- I. PREMESA – II. LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI FINANZA ETICA – III. NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI DI FINANZA ETICA PRIVI DI RISCHIO MEDIANTE I QUALI VIENE DEVOLUTA UNA QUOTA DI INTERESSI AD ENTI NON PROFIT – IV (SEGUE): LA TESI DEL NEGOZIO INDIRETTO. CRITICA – V. (SEGUE): LA TESI DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO. CRITICA. – VI. (SEGUE): LA NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI FINANZIARI ETICI – VII. NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI DI FINANZA ETICA MEDIANTE I QUALI VIENE DEVOLUTA AD ENTI NON PROFIT IL SURPLUS DERIVANTE DA UNA GESTIONE PATRIMONIALE. I FONDI ETICI – VIII. NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI NEI QUALI IL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI SI SOSTANZIA NELLA SCELTA, IMPOSTA ALL'INTERMEDIARIO DAL RISPARMIATORE, DI INVESTIRE SOLO IN IMPRESE CHE RISPETTANO DETERMINATI STANDARDS ETICI, CONVENZIONALMENTE STABILITI – IX. ATTRIBUZIONI ETICHE E CAUSA DONATIONIS.

I. PREMESA.

La dottrina¹, di recente, si è nuovamente interessata al fenomeno dell'impresa bancaria etica dopo che nel 1998 era stata costituita la Banca Popolare Etica S.c.p.a. grazie anche all'impulso dato da alcune organizzazioni *non profit* che ne avevano promosso la costituzione. L'occasione per rivolgere al fenomeno in questione un rinnovato interesse è stato in parte offerto dall'articolo 111-bis del T.U. bancario² introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale ha individuato i principi ai quali debbono essere conformate le attività degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, anche al fine di evitare l'abuso di termini che possono rendere economicamente attraenti i prodotti finanziari etichettati come "etici" e "sostenibili"³.

- 1 Per limitarsi ad alcuni contributi significativi si vedano: CAPRIGLIONE, F.: «*Etica e finanza*» alla luce della recente crisi finanziaria», in AA. VV.: *Capitalismo avanzato e innovazione finanziaria* (a cura di DE CARLI, P.; GIUFFRÉ, Milano, 2012, p. 101 ss.; OPPO, G.: «Diritto dell'impresa e morale sociale», *Riv. dir. civ.*, 1992, II, p. 15 ss.; COSTI, R.: «Banca etica e responsabilità sociale delle banche», *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, I, p. 165 ss.; CARLUZZI, M.: «Etica e impresa bancaria: riflessioni critiche sull'art. 111-bis TUB», *Riv. dir. comm.*, 2020, p. 51 ss.
- 2 L'articolo 111 bis del Testo Unico Bancario va messo in relazione col recente decreto ministeriale di attuazione D.M. 4 ottobre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.01.2023 che ne specifica i profili applicativi, sul quale cfr. FABBIANI, E.: «La riforma degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile», in www.dirittobancario.it/art/la-riforma-degli-operatori-bancari-di-finanza-etica-e-sostenibile, 2023. Sull'art. 111 bis citato si vedano: SCIARRONE ALIBRANDI, A. - MACCHIAVELLO, E.: «*Commento all'art. 111-bis t.u.b.*», in F. CAPRIGLIONE (a cura di): *Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 2018, p. 1643 ss.
- 3 Sull'utilizzo dell'etica come strumento di *marketing* dell'impresa bancaria si vedano: ROSSI, G.: «*L'etica degli affari*», *Riv. soc.*, 1992, p. 538 ss.; SCOTTI CAMUZZI, S.: «Finanza etica ed etica della finanza. La "responsabilità sociale dell'impresa" nel settore della finanza», *Jus*, 2005, p. 110 ss.; MACCHIAVELLO, E.: «Possono esistere "banche etiche"? La nuova definizione normativa di "operatori di finanza etica e sostenibile tra interesse sociale, scopo di lucro e normativa bancaria post-crisi"», *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, p. 190 ss.

• Enrico Damiani

Prof. Ordinario di Diritto Civile, Università degli Studi di Macerata, Italia. E-mail: enrico.damiani@unimc.it

Si deve tenere nel debito conto, inoltre, la tendenza del legislatore⁴ ad utilizzare in maniera indistinta le formule “finanza etica”, “finanza sostenibile” e “finanza socialmente responsabile” per indicare tutte quelle operazioni nelle quali l’investimento viene effettuato considerandone gli effetti sulla società civile e l’ambiente naturale⁵.

Il presente contributo, però, non vuol essere dedicato all’approfondimento degli aspetti relativi all’impresa bancaria etica, ma intende soffermarsi sulle particolarità che presentano i contratti posti in essere dalla suddetta impresa, anche al fine di differenziarli rispetto a quelli ordinariamente posti in essere dalle altre banche.

Il tema delle liberalità suggerisce alcune brevi considerazioni in ordine ad un abbastanza recente fenomeno contrattuale, nato dalla prassi bancaria, consistente in tutte quelle operazioni finanziarie in cui un soggetto privato, persona fisica o giuridica, stipula contratti con una Banca regolamentando il rapporto in maniera tale da realizzare attribuzioni a favore di enti o organizzazioni *non profit*, ovvero condizionando la Banca a finanziare alcuni settori con il divieto di procedere all’impiego delle somme investite dal cliente in maniera diversa da quella pattuita.

L’universo della finanza etica⁶, in verità, è così vasto e i moduli contrattuali così difforni tra loro che per procedere ad una ricognizione sufficientemente esaustiva del fenomeno occorrerebbero molte pagine, per cui mi limiterò a procedere per semplificazioni, analizzando, pertanto, solo alcune figure contrattuali reputate rappresentative per eccellenza del fenomeno *de quo*.

In dottrina⁷ il tema delle relazioni tra diritto, etica e mercato viene affrontato con evidente consapevolezza delle difficoltà connesse alla diversità dei valori che sono alla base di tali fenomeni⁸.

4 L’art. 117-ter del T.U.F. recante “Disposizioni in materia di finanza etica” ad esempio statuisce che “La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili”.

5 Così vd. LENZI, D.: “La finanza d’impatto e i green e social bonds. Fattispecie e disciplina tra norme speciali e principi generali”, *Banca Impresa Società*, 2021, p. 115.

6 L’affermazione di principi etici in economia ha rilanciato nei tempi recenti un nuovo spazio operativo per gli organismi finanziari. Con l’espressione “finanza etica”, cui si fa frequente riferimento anche in sedi diverse tra loro, si intende far rimando ad un nuovo modo di essere degli appartenenti al settore del credito che intendano agire in più stretta coerenza con il rispetto di valori ideali, riconosciuti nella sfera dell’etica, della religione e, più in generale, della speculazione filosofica e scientifica.

7 Sul concetto di mercato come categoria giuridica, pur se con accenti diversi e partendo da impostazioni metodologiche diverse, cfr. PERLINGIERI, P.: “Mercato, solidarietà sociale, diritti umani”, *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 91 ss.; IRTI, N.: *L’ordine giuridico del mercato*, Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 14 ss.; Id.: “Teoria generale del diritto e problema del mercato”, *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 27 ss.; LIPARI, N.: “Diritto e mercato della concorrenza”, *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 315 ss.

8 Sui quali vedasi PERCHINUNNO, R.: “Solidarietà e competizione: riflessione sui rapporti tra etica ed economia”, *Annali Fac. di Econ. Univ. Bari*, Bari, 1993, *passim*, spec. p. 9 ss. Più in generale va sottolineato l’interesse che i giuristi hanno mostrato nei confronti del tema dei rapporti tra morale, etica e diritto. Tra i contributi più

Il sistema finanziario, in particolare, è rivolto prevalentemente al conseguimento del maggior lucro possibile e, in tale contesto, l'interesse principale dei soggetti che operano all'interno degli istituti bancari e finanziari è diretto al consolidamento della propria posizione personale nell'istituzione stessa così che poco spazio residua per la valutazione di profili etici, ed in generale non viene dato peso al problema della correttezza del comportamento dell'uomo nella società⁹.

Quale risposta a questa esasperata ricerca di lucro si è tentato di reagire mediante l'incentivazione del cd. "terzo settore"¹⁰ nel quale operano tutti quei soggetti che si frappongono tra settore pubblico e logica egoistica del mercato, onde svolgere attività economica di tipo imprenditoriale con finalità non lucrative di utilità sociale¹¹.

A favore dell'espansione del terzo settore sono state emanate normative specifiche per le organizzazioni di volontariato, per le cooperative sociali e per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale¹².

La legge, pertanto, riconosce ed incentiva, nel quadro della promozione di iniziative non volte esclusivamente al perseguimento del profitto, tutte quelle organizzazioni che riescono a far coesistere l'attività di impresa condotta con

recenti si vedano: MENGONI, L.: "Note sul rapporto tra diritto e morale", *Iustitia*, 1998, p. 305 ss.; BUSNELLI, F. D.: "Solidarietà: aspetti di diritto privato", *Iustitia*, 1999, p. 435 ss.

- 9 PALAZZO, A.: *Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. di dir. civ. diretto da R. Sacco*, Utet, Torino, 2000, p. 12 ss., nell'affrontare lo studio delle prestazioni cortesi, intese quale prestazioni isolate *sine causa praeterita*, pone una distinzione a seconda del diverso grado dell'impegno prestato da chi le compie e precisamente: a) prestazioni di mera cortesia caratterizzate da un minor impegno in quanto derivanti solo dal costume; b) prestazioni di solidarietà non obbligatoria, che necessitano di un impegno maggiore, dettate dalla morale o da sensibilità superetica. Sulla distinzione tra prestazioni etiche e superetiche (o supererogatorie) si veda A. PALAZZO, *op. ult. cit.*, p. 12-13, nt. 18, il quale precisa che le prestazioni superetiche si qualificano "come condotte segnate dal massimo grado di spontaneità senza una doverosità morale o giuridica implicanti un impegno delle energie individuali assolutamente gravoso, fino a divenire potenziale fattore di rischio della propria incolumità fisica...". Da quanto sopra detto l'illustre Autore ricava l'inammissibilità della coercizione di tali promesse di prestazione e la loro non negoziabilità. Sembra condividere l'impostazione di cui sopra anche MAZZARESE, S.: "Invito beneficium non datur: gratuità del titolo e volontà di ricevere l'attribuzione", *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 34 ss. Sulla recente riforma degli enti del terzo settore cfr. CENINI, M.: *Liberalità, società e terzo settore. Contributo allo studio dei negozi gratuiti traslativi*, Giappichelli, Torino, 2023. Più in generale sulle raccolte di fondi da destinare a particolari scopi non lucrative vedasi RENDA, A.: *Donation-based crowdfunding, raccolte fondi oblativo e donazioni di scopo*, Giuffrè, Milano, 2021.
- 10 Sulle implicazioni derivanti dalla trasformazione dello stato liberale in *Welfare State* e sulla crisi di quest'ultimo quale punto di emersione dell'importanza e rilevanza del c.d. terzo settore sino alla creazione della banca etica, cfr. LUCARINI ORTOLANI, *Sistema bancario e terzo settore: dal "sostegno" bancario alla creazione della "banca etica"*, in *Banca Impresa Società*, 1996, p. 423 ss.; PONZANELLI, *Novità nell'universo "non profit"*, in *Giur. comm.*, 1993, I, p. 40 ss.; Id., *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 1996. Sulla recente riforma degli enti del terzo settore si veda Cenini, *Liberalità, società e Terzo Settore*.
- 11 Sulla compatibilità tra attività economica e scopo non lucrativo e sulla distinzione tra lucro in senso oggettivo o soggettivo, si vedano: GALGANO, F.: *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Branca e Scialoja, Bologna-Roma, 1979, p. 74 ss.; MARASÀ, G.: "Attività imprenditoriali e scopi mutualistici nelle associazioni", in MARASÀ, G.: *Contratti Associativi e impresa. Attualità e prospettive*, Cedam, Padova, 1995, p. 145 ss.; PONZANELLI, G.: *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 163 ss.; DI RAIMO, F.: *Le associazioni non riconosciute*, ESI, Napoli, 1995, p. 35 ss.
- 12 Legge 11 agosto 1991, n. 266 sulle Organizzazioni di volontariato; L. 8 novembre 1991 n. 381 sulle cooperative sociali.

criteri economici tesi al raggiungimento di una gestione economica attiva, con fini di solidarietà, ispirati da motivazioni di carattere morale ed etico¹³.

Tali organizzazioni *non profit* che presentano maggiori rischi economici relativi all'esercizio attività di impresa e che normalmente sono scarsamente dotate di garanzie da presentare al sistema bancario, trovano indubbiamente gravi difficoltà per accedere a forme di finanziamento¹⁴.

Il sistema bancario di recente ha apprestato strumenti idonei ad assolvere, anche se parzialmente, alle esigenze di quanti, mossi da spirito altruistico e solidaristico, intendono effettuare elargizioni a favore di enti e società operanti nel settore del *non profit*. A tale scopo, pertanto, le Banche hanno destinato alcune attività finanziarie a sostegno del cd. terzo settore, attività denominate "di finanza etica"¹⁵ che si caratterizzano, dal lato del risparmiatore, per il fatto che all'investitore-risparmiatore è attribuito un interesse inferiore a quello normalmente praticato nel mercato finanziario, e dal lato dell'Istituto finanziato, per il fatto che i mezzi derivanti dalla raccolta di cui sopra vengono impiegati, a tassi inferiori a quelli di mercato, in attività *non profit*.

In particolare l'attività della Banca etica è rivolta all'investimento del risparmio in progetti umanitari o per la tutela del patrimonio artistico o culturale¹⁶.

Le attività finanziarie rivolte al sostegno del settore non profit vengono denominate attività di finanza etica¹⁷. I contratti dei quali si servono le Banche che operano in tali settori vengono denominati "contratti di finanza etica", nei quali assume particolare rilevanza per le parti lo scopo per il raggiungimento del quale viene concluso il contratto stesso.

L'interesse dei privatisti per tali negozi si giustifica nell'ambito della rivalutazione di quegli aspetti non legati alla logica dello scambio e del mercato¹⁸ che dovrebbero

13 Cfr. al riguardo PERLINGIERI, P.: *Mercato, solidarietà, diritti umani*, cit., p. 97. Sulla compatibilità tra esercizio di attività economica e fine non lucrativa la dottrina è unanimemente concorde. Cfr. GALGANO, F.: *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 74 ss.; CAMPOBASSO, G. F.: "Associazioni e attività di impresa", *Riv. dir. civ.*, 1994, II, p. 581 ss.; MARASA, G.: *Attività*, cit., p. 145 ss.; si veda inoltre IRTI, N.: "Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà", *Riv. Dir. civ.*, 1997, I, p. 189 ss.

14 LUCARINI ORTOLANI, D.: "Sistema bancario e terzo settore: dal «sostegno» bancario alla creazione della «banca etica»", *Banca impr. soc.*, 1996, p. 423; MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", in AA. VV.: *Dal tipo sociale all'atipico* (a cura di R. PERCHINUNNO), Cacucci, Bari, 2001, p. 277.

15 MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 277. La rilevanza di tali strumenti finanziari nell'attuazione di istanze solidaristiche è rinvenibile in contributi dottrinari recenti; cfr. MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà. Contributo allo studio della prestazione non onerosa*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 197; CAPRIGLIONE, F.: "Cooperative di credito e «finanza etica»", *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, p. 21 ss..

16 Su tali contratti finanziari etici vedasi un breve cenno in PALAZZO, A.: *Atti gratuiti*, cit., p. 71-74.

17 MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 277.

18 Fa presente MESSINETTI, D.: "Persona e destinazioni solidaristiche", *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, p. 493 ss., che rispetto ai due termini della dinamica produttivistica: Stato e mercato, secondo gli studiosi della Mauss

giustificare l'espansione dell'area degli atti gratuiti onde far emergere quelle istanze solidaristiche che, altrimenti, sarebbero notevolmente sacrificate¹⁹.

I contratti di finanza etica, inoltre, riescono a conciliare da un lato, l'interesse del cliente, depositante, investitore o correntista, ad impiegare la propria liquidità in strumenti bancari *lato sensu* con la possibilità di accedere, quindi, a tutti od alcuni dei servizi che normalmente la Banca eroga ai propri clienti, dall'altro offrono a tutti l'occasione di effettuare, in tempi nei quali prevale la ricerca spasmodica del proprio tornaconto, elargizioni liberali che, oltre che ad alleviare la coscienza, contribuiscono anche a diminuire nel contempo il peso fiscale in capo a chi effettua l'attribuzione ad Enti non lucrativi di utilità sociale, data la deducibilità fiscale di tali versamenti ai fini Irpef ed Irpeg.

II. LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI FINANZA ETICA.

L'analisi condotta nel presente scritto tende a verificare la rilevanza giuridica dei principi di finanza etica nel rapporto contrattuale onde dimostrare se vi sia un'incidenza degli stessi sulla causa del contratto bancario tradizionale.

A tal riguardo in dottrina si distinguono tre diverse categorie di contratti di finanza etica²⁰:

I. I contratti che si ripromettono di conseguire uno scopo altruistico per mezzo della rinuncia ad un guadagno in conto interesse o in conto capitale.

II. I contratti che vogliono conseguire lo stesso obiettivo destinandovi il *surplus* eventualmente prodotto da una gestione professionalizzata del capitale investito, rispetto al rendimento offerto dai titoli privi di rischio.

III. I contratti nei quali il rispetto dei principi etici si sostanzia nella scelta, imposta all'intermediario dal risparmiatore, di investire solo in imprese che rispettano determinati standard etici, convenzionalmente stabiliti²¹.

(Movimento antiutilitarista delle scienze sociali) esiste una terza realtà, una realtà non mercantizzabile, che si raccoglie intorno all'esperienza donativa. Il dono, da un lato, produce frutti non governati dal calcolo economicistico e, dall'altro, è espressione pura della socialità, della società civile, in quanto esprime solidarietà creando vincoli sociali".

19 Un chiaro indice di tale atteggiamento è rinvenibile nel saggio di GALASSO, A.: "Il principio di gratuità", *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 205 ss., ove l'A., dopo aver constatato la scarsa attenzione che la dottrina ha rivolto alla gratuità, ricondotta, salvo autorevoli voci (cfr. PALAZZO, A.: *Atti gratuiti e donazioni*, cit.) nell'ambito delle liberalità, ricostruisce un principio di gratuità in funzione "di chiave di ingresso della solidarietà nell'area di rapporti di autonomia privata". Evidenzia autorevolmente come si possa configurare l'autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, ESI, Napoli, 2020, p. 31 ss.

20 Cfr. NARDUZZI: "La finanza etica: strumenti, prodotti e regole", in AA. VV.: *Gestire il non profit* (a cura di Pettinato, S.) *Il Sole 24 ore*, Milano, 1997, p. 350 ss.; MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 280.

21 MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 280.

III. NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI DI FINANZA ETICA PRIVI DI RISCHIO MEDIANTE I QUALI VIENE DEVOLUTA UNA QUOTA DI INTERESSI AD ENTI NON PROFIT.

L'attenzione sarà inizialmente rivolta ai mezzi di raccolta del risparmio della prima categoria, caratterizzati dall'assenza di rischio e finalizzati a fornire alla Banca mezzi da impiegare a favore di organizzazioni private, formalmente costituite, prive di scopo di lucro, fondate sui principi della mutualità, autogoverno democratico e trasparenza nell'uso delle risorse e che perseguono infine interessi collettivi quali la promozione dell'uguaglianza dei cittadini, la tutela dei soggetti economicamente svantaggiati, la protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità della vita²².

La dottrina, al riguardo, ha individuato, tra le tipologie offerte, ad esempio, dalla Banca Etica i seguenti prodotti finanziari: i certificati di deposito etico, i conti correnti etici²³ e i conti risparmio di solidarietà²⁴.

I conti correnti etici e i conti risparmio di solidarietà sono quelli nei quali, con il consenso dei correntisti o dei risparmiatori, tutti o parte degli interessi corrisposti dalla Banca, vengono devoluti a finalità sociali²⁵. Il conto etico, quindi, si presenta tecnicamente come un normale conto corrente²⁶, funzionalmente utilizzato per devolvere parte o tutti gli interessi maturati a fine anno a favore di determinate organizzazioni operanti nel campo della solidarietà sociale²⁷.

I certificati di deposito etico sono quei titoli nominativi emessi dalla Banca che prevedono il pagamento annuale degli interessi, convenuti in misura ridotta rispetto a quelli solitamente corrisposti, per i certificati con durata superiore a 12 mesi, con facoltà di rimborso anticipato, dietro pagamento di una penale.

Ai clienti che investono i propri risparmi secondo le modalità sopra descritte è normalmente permesso di scegliere il settore verso cui indirizzare i propri risparmi, coinvolgendoli quindi nelle scelte di investimento ed agli stessi viene fornita una puntuale informazione mediante rapporti periodici circa l'allocazione dei fondi stessi.

-
- 22 LUCARINI ORTOLANI, D.: "Sistema bancario e terzo settore: dal «sostegno» bancario alla creazione della «banca etica»", cit., p. 445.
- 23 CAPRIGLIONE, F.: nel testo della relazione svolta al convegno "Le banche di credito cooperativo tra mutualità e lucratività", organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia (maggio 1996) informa come i c.d. conti etici siano stati ideati dalla Fondazione S. Carlo, espressione della Diocesi di Milano e della Caritas ambrosiana e dalla Banca Popolare di Milano.
- 24 D. LUCARINI ORTOLANI: "Sistema bancario e terzo settore: dal «sostegno» bancario alla creazione della «banca etica»", cit., p. 445.
- 25 Un breve e lucido cenno v. in OPPO, G.: "La prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant'anni dopo)", *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 523.
- 26 Molto interessanti le osservazioni svolte da BLANDINI A., – FIENGO, C.: "Sulla funzione sociale del conto corrente bancario", *Riv. trim. dir. econ.*, 2020, I, p. 365 ss.
- 27 LUCARINI ORTOLANI, D.: "Sistema bancario e terzo settore: dal «sostegno» bancario alla creazione della «banca etica»", cit., p. 425.

Tutti gli strumenti finanziari di cui sopra sono caratterizzati, inoltre, dall'autodeterminazione del tasso da parte del depositante in misura inferiore a quella *standard*; normalmente il tasso di interesse con cui vengono remunerati gli investimenti dei privati nel settore etico è tale da assorbire il tasso di inflazione e quindi non è legato a rendimenti di mercato²⁸.

Il risparmiatore, quindi, utilizzando per lo più uno strumento di liquidità (conto corrente e deposito a risparmio) determina quale quota d'interessi devolvere a titolo di liberalità e verso quale ente *non profit*, individuato nell'ambito di un elenco di enti proposto dalla Banca, destinare l'attribuzione gratuita.

Da un punto di vista meramente descrittivo la fattispecie *de qua* è caratterizzata dalla presenza di un contratto bancario (deposito o conto corrente) al quale è collegato un mandato del cliente alla Banca, per il giroconto di parte o tutti gli interessi maturati ad uno o più enti *non profit* scelti dallo stesso cliente o comunque determinabili nell'ambito di una rosa fornita dall'intermediario²⁹. Tramite l'operazione economica di cui sopra il depositante o correntista intende perseguire un duplice scopo: quello tipico connesso alla conclusione del contratto di deposito bancario o di conto corrente, ed uno ulteriore consistente nell'elargizione della liberalità³⁰ (consistente nell'importo degli interessi cui il cliente ha rinunciato) a favore dell'ente *non profit*.

La dottrina³¹, nel tentativo di qualificare esattamente la natura giuridica di tali contratti ha ipotizzato sia l'esistenza di un negozio indiretto, sia di un contratto a favore di terzo.

IV. (SEGUE): LA TESI DEL NEGOZIO INDIRETTO. CRITICA.

Si definisce negozio indiretto quello mediante il quale le parti utilizzano un determinato schema contrattuale per realizzare uno scopo diverso da quello tipicamente perseguito con quel determinato contratto e corrispondente alla funzione svolta da altro contratto³².

28 LUCARINI ORTOLANI, D.: "Sistema bancario e terzo settore: dal «sostegno» bancario alla creazione della «banca etica»", cit., p. 445; MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 280.

29 In termini sostanzialmente analoghi si esprime MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 281, il quale però, dopo aver ipotizzato la presenza di un normale contratto bancario collegato ad un mandato ("a donare" n.d.r.), abbandona completamente tale ipotesi ricostruttiva per verificare la compatibilità di tale fattispecie con altri istituti giuridici.

30 Sulla distinzione tra liberalità e motivi di solidarietà o di costume PALAZZO, A.: *Atti gratuiti*, cit., p. 70.

31 Cfr. MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 281.

32 Sul tema del negozio indiretto cfr. AURICCHIO, A.: "Negozio indiretto", *Noviss. Dig. It.*, Utet, Torino, 1965, p. 221; GALGANO, F.: *Il negozio indiretto*, in *Tratt. Cicu-Messineo, Giuffrè*, Milano, 1988, p. 429; DI PAOLO, M.: "Negozio Indiretto", *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Utet, Torino, 1995, p. 124.

Nei contratti finanziari etici appartenenti alla prima categoria sopra precisata, lo scopo diverso ed ulteriore rispetto a quello tipicamente perseguito con il contratto bancario (di deposito o conto corrente) concluso tra cliente e intermediario, voluto dalle parti e consistente nell'esecuzione della liberalità a favore dell'ente *non profit* si realizzerebbe mediante "una delega concessa dal cliente all'intermediario per il giroconto degli interessi maturati sulle somme depositate"³³²⁷. In sostanza le parti, secondo tale tesi, concluderebbero il contratto bancario per realizzare una liberalità "attraverso l'applicazione allo schema contrattuale tipico di una clausola che prevede la destinazione delle somme maturate sul deposito bancario ad un ente *non profit*". I contratti finanziari etici di cui sopra, dunque, dovrebbero essere ricondotti nell'ambito della "figura delle donazioni indirette, che si attegga rispetto al negozio indiretto come *species a genus*"³⁴. La donazione indiretta³⁵ sarebbe, in tal senso, caratterizzata dall'utilizzo di uno schema contrattuale, anche a titolo oneroso, per l'esecuzione di un'attribuzione liberale a favore di un terzo.

La dottrina³⁶, peraltro, esprime seri dubbi circa l'ammissibilità di tale figura nel nostro ordinamento, data anche l'assenza di un'esplicita base normativa idonea ad attribuire con certezza rilevanza all'istituto in questione. Tale difetto fa sì che il fine perseguito dai contraenti resti nell'ambito dei motivi che hanno ispirato le parti alla conclusione del negozio e quindi privo di giuridica rilevanza ove si tratti di motivi non illeciti e non comuni ad entrambe le parti (art. 1345 c.c.).

Più che sull'argomentazione fondata sull'inammissibilità della categoria giuridica del negozio indiretto³⁷, il ripudio della ricostruzione *de qua* deve essere fondato sulla natura giuridica stessa dei contratti di conto corrente bancario e di deposito bancario.

Nel conto corrente bancario la funzione del contratto è diversa rispetto a quella del conto corrente ordinario³⁸ (artt. 1823 ss. c.c.) e consiste nell'attribuire

33 In questi termini MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 283.

34 MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 284

35 Sulle donazioni indirette, vd. PALAZZO, A.: "Le donazioni indirette", in AA. VV.: *La Donazione, Tratt. dir. priv* (diretto da BONILINI), Giuffrè, Milano, 2001, p. 52 ss. Si potrebbe anche tentare di sperimentare la compatibilità del trust con le finalità che le parti intendono perseguire mediante la conclusione dei contratti finanziari etici. Spunti possono trarsi dalla dottrina che ha maggiormente approfondito tale materia nel nostro ordinamento, sia con riferimento al tema dei trusts liberali sia con riferimento ai trusts commerciali aventi quale finalità la segregazione di somme. Cfr. LUPOI, M.: *Trusts*, II ed., Giuffrè, Milano, 2001, p. 620 ss., p. 672 ss.; in argomento cfr. anche PALAZZO, A.: "Trust e interesse all'ambulatorietà dell'attribuzione gratuita", *Trusts*, 2000, p. 170.

36 Per tutti si vedano: SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*⁹, Jovene, Napoli, 1966, p. 179 per il quale "Nulla più che un motivo, tale rimanendo l'intento negoziale che vada oltre la causa del negozio, è, a nostro avviso, alla base del negozio fiduciario e del negozio indiretto, che sono per noi nomi con cui si designano fenomeni, ma non si indicano categorie giuridiche", p. 182-183; GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, VIII ed., ESI, Napoli, 2000, p. 802.

37 In questo senso vd. MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 284

38 Su cui vd. SCOZZAFAVA, O., T., - GRISI, G.: "Il conto corrente ordinario", in *Tratt. di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 12, UTET, Torino, 1985, p. 739 ss.; sul conto corrente bancario vd. i recenti contributi di MORERA,

al correntista il potere di modificare l'entità del saldo mediante il compimento di una serie di operazioni di versamento e prelievo³⁹. La dottrina, in particolare, attribuisce al contratto di conto corrente bancario la natura di contratto innominato o atipico⁴⁰, a contenuto misto o complesso⁴¹, con elementi propri del contratto di mandato⁴², della delegazione, del contratto di deposito e di altri contratti identificabili con riferimento alle diverse operazioni bancarie attuate nell'ambito del rapporto.

Ciò che maggiormente interessa evidenziare in questa sede è che secondo la dottrina prevalente⁴³ la funzione principale del conto corrente bancario è quella inerente all'effettuazione del servizio di cassa per conto del cliente, per cui il contratto sarebbe connotato principalmente da una prevalenza strutturale e funzionale della componente gestoria in forza della quale la banca assume il ruolo di mandataria per l'esecuzione degli incarichi ad essa affidati dal cliente⁴⁴.

Se si condivide tale impostazione, che sembra negare la possibilità di configurare il conto corrente bancario come negozio autonomo rispetto alle varie operazioni bancarie in conto corrente, la disciplina di tale contratto va individuata nella disciplina propria dei singoli atti che si concretizzano nell'ambito del rapporto; pertanto ad esso risultano applicabili anche le norme che il codice appresta per le operazioni bancarie in conto corrente ed anche quelle dettate per il conto corrente ordinario in quanto compatibili.

La prevalenza degli aspetti gestori nel conto corrente rispetto alla funzione " monetaria " del contratto, inteso come meccanismo per l'accrescimento della liquidità, fa sì che non possa essere condivisa la tesi che configura nel conto corrente bancario " etico " né un negozio indiretto, poiché gli effetti gestori che si producono sono pur sempre quelli che solitamente produce il contratto *de quo*, né, come vedremo tra breve, un contratto a favore di terzo.

U.: "Sul conto corrente bancario (contributo all'inquadramento)", *Banca borsa tit. cred.*, 2023, I, p. 189 ss. e MORMILE, L.: "Servizi bancari essenziali: il conto corrente", *Riv. dir. banc.*, 3022, I, p. 715 ss.

39 Così vd. SALANITRO, N.: "Conto corrente bancario", *Dig. Disc. Priv.*, Sez. comm., IV, UTET, Torino, 1989, p. 9.

40 MOLLE, G.: "Conto corrente bancario", *Noviss. Dig. it.*, IV, UTET, Torino, 1959, p. 490 ss.; FIORENTINO, A.: "Del conto corrente. Dei contratti bancari", in *Comm. Cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, II ed., Zanichelli, Bologna-Roma, 1969, p. 490.

41 Cfr. in tal senso Cass., 22 luglio 1979, n. 1889, *Banca, borsa e tit. cred.*, 1979, II, p. 385.; Trib. Milano, 15 marzo 1984, *Società*, 1984, 1005; Trib. Milano, 12 luglio 1984, *Banca, borsa e tit. cred.*, 1986, II, p. 95.

42 MARTORANO, F.: *Il conto corrente bancario*, ESI, Napoli, 1959, p. 130, configura un collegamento tra un deposito, un mandato e un accordo di compensazione; FERRI, G.: "Conto corrente di corrispondenza", *Enc. dir.*, IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 668, il quale prospetta un collegamento tra mandato e contratto con cui si crea la disponibilità presso la banca.

43 MOLLE, G.: "Conto corrente bancario", cit., p. 490 ss.; FIORENTINO, A.: "Del conto corrente. Dei contratti bancari", cit., p. 490;

44 Cfr. MACCARONE, S.: "Osservazioni in tema di conto corrente bancario", in *Le operazioni bancarie* a cura di PORTALE, II, Giuffrè, Milano, 1978, p. 609 ss.

V. (SEGUE): LA TESI DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO. CRITICA

La tesi che ravvisa nel contratto finanziario etico un contratto a favore di terzo fa leva sul fatto che, *prima facie*, sembrerebbe che il correntista o il risparmiatore, concludendo il contratto con l'intermediario finanziario, realizzi sostanzialmente una liberalità a favore del terzo⁴⁵. Secondo tale impostazione, quindi, lo stipulante (risparmiatore) converrebbe con il promittente (intermediario finanziario) che questi si obblighi ad effettuare la prestazione a favore del terzo (ente *non profit*) consistente nella corresponsione degli interessi (tutti o parte), maturati sulla somma depositata.

Anche tale ricostruzione, però, sembra poggiare le proprie basi su un'errata percezione del profilo causale del contratto di conto corrente bancario e di deposito bancario in quanto, come abbiamo visto in precedenza, in essi prevale la funzione gestoria e di custodia su quella monetaria in senso stretto che, peraltro, nell'ipotesi di rinuncia parziale e non totale agli interessi corrispettivi, è comunque presente. La prassi, infatti, conosce l'esistenza di conti correnti per i quali il correntista, non sostenendo costi di sorta, non vede corrisposto alcun tipo di interesse dalla Banca ovvero deve raggiungere un certo livello di giacenza perché la Banca sia tenuta a corrispondere interessi. Nessuno dubita, però, che in tali casi, pur in assenza di corresponsione di interessi, i contratti conclusi siano riconducibili pur sempre nell'ambito dei contratti bancari di conto corrente, in quanto l'aspetto connesso alla remunerazione delle somme depositate in conto non è essenziale alla configurabilità del relativo tipo contrattuale.

Se, quindi, la corresponsione di interessi rappresenta tutt'al più una delle obbligazioni cui la Banca è eventualmente tenuta ad eseguire nei confronti del cliente, e se quindi tutte le altre prestazioni debbono essere eseguite a favore del cliente correntista o depositante, è possibile affermare che lo schema generale di cui agli art. 1411 ss. c.c. non è idoneo a dare spiegazione della natura giuridica di tali contratti finanziari etici.

VI. (SEGUE): LA NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI FINANZIARI ETICI.

La dottrina ritiene che il *modus* sia apportionabile solo ai negozi a titolo gratuito⁴⁶, o agli atti di liberalità⁴⁷, escludendo pertanto che si possa discutere di *modus* nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive.

⁴⁵ Sembra orientato in tal senso MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 285 ss.

⁴⁶ Così vd. MARINI, A.: *Il modus come elemento accidentale del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, p. 20, nt. 52, e 160 ss.

⁴⁷ Così vd. GRASSETTI, C.: *Donazione modale e fiduciaria*, Giuffrè, Milano, 1941, p. 20 ss.

Il *modus*⁴⁸ viene solitamente ricostruito come negozio accessorio aggiunto agli elementi essenziali di un negozio gratuito senza mutarne la natura giuridica⁴⁹ e che non impedisce, pertanto l'applicazione dei principi propri di esso⁵⁰.

Il fatto che il *modus* sia ritenuto solitamente elemento accidentale e accessorio rispetto al negozio su cui esso incide, sembra paradossale posto che esso è capace di incidere così profondamente sul negozio "principale" sia dal punto di vista economico, potendo addirittura giungere a svuotare l'atto gratuito di ogni profilo attributivo nei confronti del diretto contraente, che da quello giuridico, potendo essere disposta, ad esempio, la risoluzione della donazione per l'ipotesi di suo inadempimento, ovvero la nullità della stessa nel caso in cui l'onere illecito o impossibile sia stato il solo motivo determinante della donazione⁵¹.

Più di recente la dottrina⁵² ha affermato che donazione e *modus* sono "negozi diversi, distinti ed autonomi l'uno dall'altro, e tuttavia collegati al fine del raggiungimento dello scopo perseguito dal donante".

Secondo una impostazione⁵³ nella donazione modale coesisterebbe una causa onerosa con quella gratuita: la prima riguarderebbe quella parte della liberalità assorbita dall'adempimento dell'onere; la seconda riguarderebbe quella parte dell'attribuzione che determinerebbe un arricchimento per il donatario.

L'ipotesi che però appare più interessante da valutare ai fini della ricostruzione della natura giuridica del *modus*, proprio perché crea problemi di conciliazione tra i caratteri della corrispettività e quelli dell'assenza di corrispettività, è quella in cui il valore del *modus* ecceda quello dei beni donati.

È comune in dottrina⁵⁴ l'affermazione secondo la quale la donazione resta tale anche in presenza di un onere il cui peso economico giunga ad eliminare qualsiasi utilità patrimoniale per il diretto donatario.

A questo proposito, appare opportuno fare una distinzione.

48 Per notazioni di carattere storico su tale istituto cfr. SCUTO, C.: *Il modus nel diritto civile italiano*, Giannotta, Palermo, 1909, p. 12 ss.

49 In tal senso cfr. da ultimo MAZZARESE, S.: "Invito beneficium non datur: gratuità del titolo e volontà di ricevere l'attribuzione", cit., p. 18, nt. 27 e gli autori ivi citati. In senso difforme, ma secondo diverse impostazioni, cfr. GRASSETTI, C.: *Donazione modale e fiduciaria*, cit., p. 20; BISCONTINI, G.: *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti. Il problema della donazione mista*, ESI, Napoli, 1984, p. 85.

50 Cfr. PALAZZO, A.: *Atti gratuiti*, cit., p. 249.

51 Per quest'ordine di valutazioni, sia pur con riferimento al *modus* testamentario, cfr. GARUTTI, M.: *Il "modus" testamentario*, Napoli, 1990, p. 190.

52 PALAZZO, A.: *Atti gratuiti*, cit., p. 281-282.

53 ASCOLI, A.: *Trattato delle donazioni*, S.E.L., Milano, 1935, p. 218 ss.

54 Cfr. CATAUDELLA, A.: *La donazione mista*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 11 ss.; MARINI, A.: *Il modus come elemento accidentale del negozio giuridico*, cit., p. 67 ss.; BISCONTINI, G.: *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti*, cit., p. 85.

Se il contratto sorge già *ab initio*, al momento del suo perfezionamento, con le caratteristiche di eccessiva gravosità dell'onere, esso non potrà essere qualificato come donazione⁵⁵ in quanto privo del requisito, che si è già detto essenziale, dell'arricchimento, seppur transitorio, del donatario. In tale ipotesi, ritengo, che l'atto debba essere qualificato come mandato a donare, ove siano presenti i requisiti che l'art. 778 c.c. richiede per la validità della fattispecie.

Si ipotizzi, ad esempio, un contratto con il quale Tizio dia a Caio una determinata somma affinché la stessa sia interamente devoluta agli studenti di una determinata università che, nel corso del corrente Anno Accademico, conseguiranno la Laurea con lode⁵⁶.

Se, invece, il contratto viene posto in essere senza predeterminazione dell'entità della prestazione che sarà rivolta a soggetti diversi dal diretto donatario in tal caso il contratto conserverà i caratteri della donazione, mentre l'art. 793, secondo comma c.c. avrà la funzione di limitare al valore del *donatum* il peso a carico del beneficiario dell'attribuzione per l'ipotesi in cui l'onere, nello svolgimento funzionale del contratto, si riveli assorbente rispetto all'entità del *donatum*.

Si ipotizzi, ad esempio, un contratto con il quale Tizio dia a Caio una somma pari a 1.000 con l'onere di devolvere una somma pari a 10 a ciascuno degli studenti di una data università che, nel corso del corrente Anno Accademico, conseguiranno la Laurea con lode. Nell'ipotesi che i laureati con lode siano 110 scatterà il limite sopra previsto per l'esecuzione dell'onere stesso.

La possibile sovrapposizione dello schema della donazione modale con quello del mandato a donare, quindi, è già stata più volte risaltata dalla dottrina⁵⁷, resta però da verificare la possibilità di fare un ulteriore passo: se il fenomeno modale è assimilabile, in alcuni casi, al collegamento negoziale tra donazione e mandato, perché non configurare anche per i contratti a prestazioni corrispettive volutamente non proporzionali la possibilità di configurare un collegamento funzionale⁵⁸ ad un mandato a donare?

55 V. in tal senso MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà*, cit., p. 28.

56 Appare allineato su posizioni simili anche CARNEVALI, U.: "La donazione modale"; in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, cit., p. 879, per il quale nell'ipotesi "in cui non sia ravvisabile neppure un arricchimento transitorio, il negozio non potrà essere qualificato in termini di donazione (ma in altri termini: mandato, ecc.), ancorché le parti abbiano richiamato il tipo "donazione". Sembra allineata su ben altra posizione la giurisprudenza della S.C.

57 CARNEVALI, U.: "La donazione modale", p. 879.

58 Il tema del collegamento negoziale ha da sempre appassionato la dottrina; si vedano, ad esempio: GIORGIANNI, M.: "Negozii giuridici collegati", *Riv. it. sc. giur.*, 1937, p. 275 ss.; NATOLI, U.: "In tema di collegamento funzionale fra contratti", *Giur. compl. cass. civ.*, 1943, II, I, p. 328 ss.; DI SABATO, F.: "Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale)", *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 412 ss.; DI NANNI, C.: "Collegamento negoziale e funzione complessa", *Riv. dir. comm.*, 1977, p. 279 ss. Di recente il tema del collegamento negoziale è stato trattato anche a livello monografico: COLOMBO, C.: *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, CEDAM, Padova, 1999; LENER, G.: *Profili del collegamento negoziale*, Giuffrè, Milano, 1999; MAISTO, F.: *Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell'ordinamento giuridico*.

La tesi che abbiamo arditamente abbozzato, era stata seppur sinteticamente ed implicitamente abbozzata nei primi decenni del secolo scorso da Alfredo Ascoli, il quale però faceva riferimento alla categoria dei negozi misti e non a quella dei negozi collegati.

Tale differenza, peraltro, non sembra particolarmente rilevante dato che non è sempre agevole distinguere i casi nei quali uno stesso rapporto dia vita a più negozi collegati e distinti tra loro ovvero dia vita ad un negozio unitario⁵⁹.

Scriveva, infatti all'epoca l'illustre Autore⁶⁰ che "Quando l'onere consista in una prestazione da farsi a vantaggio del donante o d'un terzo, o questa è una prestazione di natura tutta morale economicamente non estimabile e allora il negozio non cessa di essere una donazione completamente gratuita, o è di natura economicamente estimabile e in tal caso il negozio perde in parte il suo carattere di donazione e diventa in un certo senso un misto di donazione e di negozio a titolo oneroso. Tuttavia qui bisogna nuovamente distinguere secondo che il *modus* consista nell'onere di spendere parte dell'oggetto stesso donato a favor d'altri o piuttosto in una prestazione parzialmente corrispettiva, ma di natura diversa. Esempi della prima specie, la donazione di 100 coll'obbligo di costituire una dote di 50; della seconda la donazione d'un fondo coll'onere di costituire un mercato nella città natale del donante o di costituire una pensione"

Se si condividono, tuttavia, le riflessioni di cui sopra, e si ritiene quindi che il *modus* rappresenti dal punto di vista giuridico un negozio autonomo e collegato a quello "principale" che ha come effetto quello di inserire nel programma contrattuale pattuizioni integrative rispetto al tipo legale finalizzate a far godere, ad esempio, terzi soggetti di parte degli effetti favorevoli normalmente goduti solo dal contraente diretto, ecco che si può ipotizzare che ciò che normalmente, per gli atti gratuiti o liberali, si realizza per il tramite del *modus* possa seppur approssimativamente realizzarsi nei contratti a prestazioni corrispettive ove le parti concepiscano uno squilibrio genetico non patologico nel sinallagma in quanto voluto per spirito di liberalità (mandato a donare) o per realizzare un pagamento nei confronti di un terzo (*delegatio solvendi*) o altro ancora, mediante il collegamento appunto con un mandato, una delegazione di pagamento, ecc., magari inserendo una condizione risolutiva che abbia la funzione di far dipendere l'efficacia del contratto dall'adempimento del negozio collegato.

Sostanza economica e natura giuridica degli autoregolamenti complessi, ESI; Napoli, 2000; NARDI, S.: *Frode alla legge e collegamento negoziale*, Giuffrè, Milano, 2006.

59 Così vd. anche DI SABATO, F.: "Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale)", cit., p. 414. Secondo SACCO, R. - DE NOVA, G.: "Il contratto", Tomo II, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da SACCO, Torino, 1993, p. 468, "ogni catena di contratti cosiddetti collegati è, dal punto di vista logico, un unico contratto".

60 A. ASCOLI: *Trattato*, cit., p. 218 ss.

VII. NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI DI FINANZA ETICA MEDIANTE I QUALI VIENE DEVOLUTA AD ENTI NON PROFIT IL SURPLUS DERIVANTE DA UNA GESTIONE PATRIMONIALE. I FONDI ETICI.

La seconda tipologia di contratti di finanza etica è caratterizzata dalla disposizione a favore del terzo settore non di una percentuale fissa di interessi ma solo di un'eventuale *surplus* rispetto ad un minimo predeterminato derivante da una gestione patrimoniale. In sostanza, mediante la stipulazione di tali contratti il cliente si ripropone di ottenere dall'intermediario per sé un rendimento maturato sul capitale gestito almeno pari all'inflazione eventualmente maggiorato di uno *spread*, l'eventuale differenza tra il rendimento effettivo conseguito dalla gestione patrimoniale e il rendimento minimo garantito al cliente viene destinata al finanziamento del settore *non profit*.

Tali contratti sono caratterizzati dal fatto che il cliente investitore non si priva, con certezza, di un guadagno, in quanto solo in ipotesi di rendimenti superiori a quelli assicurati all'investitore si realizzano i presupposti per l'attribuzione di utilità a favore del terzo settore.

La tipologia con la quale viene solitamente raccolto il risparmio da indirizzare sotto questa forma agli enti che svolgono attività solidaristiche è il fondo comune d'investimento etico.

Dal punto di vista della ricostruzione della natura giuridica di tali contratti valgono le considerazioni sopra svolte per i contratti finanziari etici appartenenti alla prima categoria⁶¹, tenendo conto però della differenza rappresentata dal rischio connesso alla gestione patrimoniale che determina quindi la variabilità ed addirittura la devoluzione stessa di risorse a favore del terzo settore.

VIII. NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI NEI QUALI IL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI SI SOSTANZIA NELLA SCELTA, IMPOSTA ALL'INTERMEDIARIO DAL RISPARMIATORE, DI INVESTIRE SOLO IN IMPRESE CHE RISPETTANO DETERMINATI STANDARDS ETICI, CONVENZIONALMENTE STABILITI.

In questa terza categoria vanno ricondotti quei contratti finanziari nei quali il risparmiatore obbliga l'intermediario ad investire i propri risparmi in attività etiche, senza rinunciare però a tutti o parte dei guadagni conseguiti. Qui il cliente depositante non effettua liberalità dirette o indirette, certe od eventuali, ma obbliga la Banca a destinare le risorse finanziarie ricavate dal proprio investimento a determinati settori del mondo *non profit* convenzionalmente stabiliti.

⁶¹ Appare così orientato anche MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 289.

I prodotti finanziari etici utilizzati per la raccolta del risparmio appartenenti alla categoria in questione hanno quale caratteristica comune quella di attribuire al cliente-investigatore il potere di indirizzare l'impiego del denaro raccolto dall'intermediario, quindi quello di imporre un vincolo di destinazione alle somme che vengono depositate presso la Banca stessa.

Parte della dottrina⁶², al riguardo, ha fatto rinvio al cd. mutuo di scopo, cioè a quello schema contrattuale in cui assume rilevanza causale anche la destinazione che il soggetto finanziato deve imprimere alla somma ricevuta.

Secondo altri⁶³ si individuano gli estremi per la configurabilità di un rapporto di mandato, ricorrendo nella specie gli elementi del contratto disciplinato dagli artt. 1703 e ss. cod. civ. Più precisamente, si sarebbe in presenza di un contratto misto di deposito e di mandato, essendo il cliente orientato in via generale a realizzare gli effetti del primo, disponendo col secondo, solo per una parte degli interessi che nel tempo si sono prodotti. L'ente creditizio, infatti, assolve all'incarico ricevuto dal risparmiatore mandante (nel momento in cui questi procede all'apertura del c.d. conto etico) di versare a determinati fondi o, comunque, enti e/o strutture associative, una quota degli interessi che vengono a formarsi presso l'istituzione bancaria, interessi dei quali potrà quindi regolarmente disporre. Naturalmente, allo scopo di consentire che l'incarico avvenga senza costi a carico del cliente, ciò dovrà essere contrattualmente stabilito, dovendosi presumere che il mandato sia rilasciato a titolo oneroso.

IX. ATTRIBUZIONI ETICHE E CAUSA DONATIONIS.

In questi ultimi anni la dottrina ha tentato di enucleare l'autonomia della causa di solidarietà rispetto alla liberalità donativa rilevando che la solidarietà, intesa come dovere assiologico, rappresenta un valore base dell'ordinamento giuridico⁶⁴ e che si possa inoltre ricavare dalla lettura dell'art. 41 c.c. un principio generale di vincolatività delle promesse compiute a scopo di solidarietà o di pubblica utilità⁶⁵.

La doverosità di tali prestazioni solidaristiche, però, viene nettamente distinta dalla doverosità delle prestazioni morali o sociali che trovano giuridica rilevanza

62 Così vd. MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", cit., p. 295 ss. Sul mutuo di scopo vd. inoltre: FRAGALI, M.: "Il mutuo di scopo", *Banca, borsa, tit. cred.*, 1961, p. 471 ss.; CONSOLO, G.: *Aspetti pubblicistici e privatistici del mutuo di scopo*, CEDAM, Padova, 1990, p. 12 ss.; TATARANO, M.: *Mutuo di scopo e mutuo fondiario tra patologie e rimedi*, ESI, Napoli, 2022, p. 7 ss.; ZIMATORE, A.: *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, CEDAM, Padova, 1985, p. 13 ss.; COLLURA, G.: *Finanziamento agevolato e clausola di destinazione*, Giuffrè, Milano, 1986; DELLA ROCCA, F.: *Mutuo di scopo e nuove tecnologie*, ESI, Napoli, 2022, p. 15 ss.

63 Così CAPRIGLIONE, F.: "Cooperative di credito e «finanza etica», cit., p.45

64 Così vd. MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà*, cit., p. 187. Accorda inoltre priorità alla solidarietà considerata valore sociale di universalizzazione unitamente all'uguaglianza anche MESSINETTI, D.: "Persona e destinazioni solidaristiche", cit., p. 496.

65 Così vd. MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà*, cit., p. 168

nell'ambito della disciplina dell'adempimento delle obbligazioni naturali e ciò perché l'attribuzione gratuita solidale non costituisce adempimento in senso tecnico⁶⁶.

Mentre, però, è semplice distinguere tra adempimento e attribuzione solidaristica gratuita, il confronto tra solidarietà e liberalità sembra più complesso.

La dottrina⁶⁷ ha posto a confronto solidarietà e liberalità sul piano della distinzione tra cause negoziali arrivando ad ipotizzare l'autonomia dei negozi di solidarietà rispetto a quelli donativi. Non manca, però, chi⁶⁸ considera pur sempre atti di privata liberalità anche quegli atti gratuiti posti in essere spontaneamente da soggetti privati per fini di solidarietà sociale.

Il problema può essere adeguatamente affrontato solo ove si faccia chiarezza circa il senso e la portata della nozione di causa della donazione⁶⁹.

Se si condivide una diffusa nozione istituzionale di causa della donazione⁷⁰ nel senso di atto gratuito e spontaneo che provochi da un lato l'arricchimento del donatario e dall'altro l'impovertimento del donante sembra difficile cogliere i tratti distintivi tra la donazione e le attribuzioni gratuite ispirate da motivi di solidarietà⁷¹ anche perché dovrebbe essere esclusa la rilevanza di motivazioni soggettive, tra l'altro pertinenti il più delle volte al solo soggetto che effettua l'attribuzione, sulla causa del negozio al di fuori di quelle, peraltro tipicamente previste dal codice, che vengono in qualche modo esplicitate nell'atto (gratitudine, riconoscenza, remunerazione indiretta)⁷².

Le perplessità che si sollevano in dottrina circa il ruolo e la portata del requisito causale nel contratto⁷³ sembrano ancor più marcate nell'ambito dei contratti gratuiti in quanto qui fa difetto l'economia dello scambio che in un'ottica che predilige il mercato, sembra l'indice più chiaro della giuridicità del negozio.

66 In tal senso cfr. MESSINETTI, D.: "Persona e destinazioni solidaristiche", cit., p. 497.

67 MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà*, cit., op. cit., p. 152 ss. Il dibattito dottrinale appare peraltro tutt'ora aperto; su posizioni simili da quelle dell'A. citato poco fa cfr. LIPARI, N.: "Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, p. 1 ss.

68 Cfr. IRTI, N.: "Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà", *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 189 ss.

69 Mi sia consentito il rinvio a DAMIANI, E.: "Comm. all'art. 769 c.c.", in DEL PRATO, E.: *Delle donazioni*, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2019, p. 43 ss.

70 Vd. JEMOLO, A.: "Lo spirito di liberalità" (riflessioni su una nozione istituzionale), in Aa. Vv.: *Scritti in memoria di Filippo Vassalli*, II, UTET, Torino, 1960, p. 973 ss.

71 La dottrina appare recentemente sempre più tesa ad enucleare le peculiarità degli atti di solidarietà rispetto alle donazioni, anche se enfatizzando in maniera eccessiva alcuni concetti peraltro comuni ad entrambe le manifestazioni di volontà negoziale caratterizzate dall'assenza di corresponsività e dalla spontaneità; a tal riguardo cfr. PRELATI, C.: "La legge 8 novembre 2000, n. 328, e la solidarietà come fenomeno sociale «regolato»", *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 83, la quale valorizza "da un lato, concetti come quello della spontaneità e dell'assenza di fini di lucro" e lascia "in seconda fila istituti come la donazione, l'adempimento di obbligazioni naturali e il contratto gratuito atipico".

72 Cfr. MESSINETTI, D.: "Persona e destinazioni solidaristiche", cit., p. 506.

73 Mi sia consentito rinviare alle osservazioni già svolte in DAMIANI, E.: *Il contratto con prestazioni a carico del solo proponente*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 49 ss.

Resta, pertanto, difficile apprezzare un ruolo della solidarietà quale causa sufficiente di elargizioni caratterizzate dall'assenza di corrispettività e di onerosità, e dalla presenza di un interesse non economico del disponente⁷⁴. Come è stato autorevolmente fatto notare⁷⁵, infatti, nelle attribuzioni solidaristiche "pure" caratterizzate, quindi, dall'assenza di qualsiasi idea di profitto e di ritorno economico, diretto o indiretto, fenomeni compatibili invece con le liberalità patrimoniali⁷⁶, non sarebbe configurabile la presenza di una "causa" negoziale in senso tecnico idonea a giustificare e qualificare l'attribuzione patrimoniale in quanto la predetta finalità si realizzerebbe e si giustificerebbe "nella oggettiva conformità del comportamento del soggetto al modello normativo procedimentale".

La tesi⁷⁷ che distingue l'elargizione a scopo di solidarietà dalla liberalità donativa, inoltre, differenzia i due atti sulla base della proporzionalità del valore dell'attribuzione rispetto al patrimonio del disponente. Ipotizzando, pertanto, l'esistenza di una soglia limite per l'attribuzione solidale si dovrebbe ipotizzare che un atto, ispirato dalle medesime motivazioni, diventi donazione al di sopra di detta soglia e resti negozio giustificato dalla causa di solidarietà ove detto limite non fosse superato.

Altri⁷⁸ hanno notato la debolezza di tale assunto, peraltro evidenziando come la donazione comprenda già al suo interno liberalità di modesto valore economico.

In conclusione pare possibile evidenziare come il tipo donazione sia sufficientemente ampio da racchiudere nel suo ambito gran parte delle ipotesi negoziali connotate, oltre che dall'assenza di corrispettività tra contrapposte prestazioni, anche dall'assenza di obblighi, giuridici o morali, che impongano al soggetto agente il compimento dell'atto.

Se si condivide questa impostazione anche per individuare la natura delle attribuzioni "etiche sarà pur sempre possibile fare riferimento al contratto di donazione, senza che sia necessario configurare una causa di solidarietà con caratteri sufficientemente eterogenei da quelli che contraddistinguono il tipo donativo, posto che in ultima analisi le attribuzioni ad enti *non profit* altro non sono che donazioni realizzate mediante mandati conferiti alla Banca presso la quale si intrattiene il rapporto "etico.

74 In tal senso vd. invece MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà*, cit., p. 213 ss.

75 MESSINETTI, D.: "Persona e destinazioni solidaristiche", cit., p. 513.

76 MESSINETTI, D.: "Persona e destinazioni solidaristiche", cit., p. 504.

77 MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà*, cit. p. 153, p. 192 ss.

78 Cfr. CONTE, G.: "Gratuità, liberalità, donazione", in *La donazione*, Trattato diretto da Bonilini, UTET, Torino, 2001, p. 23, nt. 54.

BIBLIOGRAFIA

- ASCOLI, A.: *Trattato delle donazioni*, S.E.L., Milano, 1935, p. 218 ss.
- AURICCHIO, A.: "Negozio indiretto", *Noviss. Dig. It.*, Utet, Torino, 1965, p. 221
- BISCONTINI, G.: *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti. Il problema della donazione mista*, ESI, Napoli, 1984, p. 85.
- BLANDINI A., – FIENGO, C.: "Sulla funzione sociale del conto corrente bancario", *Riv. trim. dir. econ.*, 2020, 1, p. 365 ss.
- BUSNELLI, F. D.: "Solidarietà: aspetti di diritto privato", *Iustitia*, 1999, p. 435 ss.
- CAMPOBASSO, G. F.: "Associazioni e attività di impresa", *Riv. dir. civ.*, 1994, II, p. 581 ss.
- CAPRIGLIONE, F.: "«Etica e finanza» alla luce della recente crisi finanziaria", in AA. VV.: *Capitalismo avanzato e innovazione finanziaria* (a cura di DE CARLI, P.): Giuffré, Milano, 2012, p. 101 ss.
- CAPRIGLIONE, F.: "Cooperative di credito e «finanza etica»", *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, p. 21 ss.
- CARLIZZI, M.: "Etica e impresa bancaria: riflessioni critiche sull'art. 111-bis TUB", *Riv. dir. comm.*, 2020, p. 51 ss.
- CATAUDELLA, A.: *La donazione mista*, Giuffré, Milano, 1970, p. 11 ss.
- CENINI, M.: *Liberalità, società e terzo settore. Contributo allo studio dei negozi gratuiti traslativi*, Giappichelli, Torino, 2023.
- COLLURA, G.: *Finanziamento agevolato e clausola di destinazione*, Giuffré, Milano, 1986.
- COLOMBO, C.: *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, CEDAM, Padova, 1999; LENER, G.: *Profili del collegamento negoziale*, Giuffré, Milano, 1999.
- CONSOLO, G.: *Aspetti pubblicistici e privatistici del mutuo di scopo*, CEDAM, Padova, 1990, p. 12 ss.
- CONTE, G.: "Gratuità, liberalità, donazione", in *La donazione, Trattato* diretto da Bonilini, UTET, Torino, 2001, p. 23, nt. 54.

COSTI, R., "Banca etica e responsabilità sociale delle banche", *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, I, p. 165 ss.

DAMIANI, E.: "Comm. all'art. 769 c.c.", in DEL PRATO, E.: *Delle donazioni*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2019, p. 43 ss.

DAMIANI, E.: *Il contratto con prestazioni a carico del solo proponente*, Giuffré, Milano, 2000, p. 49 ss.

DELLA ROCCA, F.: *Mutuo di scopo e nuove tecnologie*, ESI, Napoli, 2022, p. 15 ss.

DI NANNI, C.: "Collegamento negoziale e funzione complessa", *Riv. dir. comm.*, 1977, p. 279 ss.

DI PAOLO, M.: "Negozio Indiretto", *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Utet, Torino, 1995, p. 124.

DI RAIMO, F.: *Le associazioni non riconosciute*, ESI, Napoli, 1995, p. 35 ss.

DI SABATO, F.: "Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale)", *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 412 ss.

FABBIANI, E.: "La riforma degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile", in www.dirittobancario.it/art/la-riforma-degli-operatori-bancari-di-finanza-etica-e-sostenibile, 2023

FERRI, G.: "Conto corrente di corrispondenza", *Enc. dir.*, IX, Giuffré, Milano, 1961 p. 668.

FIORENTINO, A.: "Del conto corrente, Dei contratti bancari", in *Comm. Cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, II ed., Zanichelli, Bologna-Roma, 1969, p. 490.

FRAGALI, M.: "Il mutuo di scopo", *Banca, borsa, tit. cred.*, 1961, p. 471 ss.

GALASSO, A.: "Il principio di gratuità", *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 205 ss.

GALGANO, F.: *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Branca e Scialoja, Bologna-Roma, 1979, p. 74 ss.

GALGANO, F.: *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 74 ss.

GALGANO, F.: *Il negozio indiretto*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Giuffré, Milano, 1988, p. 429

- GARUTTI, M.: *Il "modus" testamentario*, Napoli, 1990, p. 190.
- GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, VIII ed., ESI, Napoli, 2000, p. 802.
- GIORGIANNI, M.: "Negozzi giuridici collegati", *Riv. it. sc. giur.*, 1937, p. 275 ss.
- GRASSETTI, C.: *Donazione modale e fiduciaria*, Giuffrè, Milano, 1941, p. 20 ss.
- IRTI, N.: "Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà", *Riv. Dir. civ.*, 1997, I, p. 189 ss.
- IRTI, N.: "Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà", *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 189 ss.
- IRTI, N.: "Teoria generale del diritto e problema del mercato", *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 27 ss.
- IRTI, N.: *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 14 ss.
- JEMOLO, A.: "Lo spirito di liberalità" (riflessioni su una nozione istituzionale), in Aa. Vv.: *Scritti in memoria di Filippo Vassalli*, II, UTET, Torino, 1960, p. 973 ss.
- LENZI, D.: "La finanza d'impatto e i green e social bonds. Fattispecie e disciplina tra norme speciali e principi generali", *Banca Impresa Società*, 2021, p. 115.
- LIPARI, N.: "Diritto e mercato della concorrenza", *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 315 ss.
- LIPARI, N.: "Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, p. I ss.
- LUCARINI ORTOLANI, D.: "Sistema bancario e terzo settore: dal «sostegno» bancario alla creazione della «banca etica»", *Banca impr. soc.*, 1996, p. 423
- LUPOI, M.: *Trusts*, II ed., Giuffrè, Milano, 2001, p. 620 ss., p. 672 ss.
- MACCARONE, S.: "Osservazioni in tema di conto corrente bancario", in *Le operazioni bancarie* a cura di PORTALE, II, Giuffrè, Milano, 1978, p. 609 ss.
- MACCHIAVELLO, E.: "Possono esistere "banche etiche"? La nuova definizione normativa di "operatori di finanza etica e sostenibile tra interesse sociale, scopo di lucro e normativa bancaria post-crisi", *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, p. 190 ss.
- MAISTO, F.: *Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell'ordinamento giuridico. Sostanza economica e natura giuridica degli autoregolamenti complessi*, ESI, Napoli, 2000.

MANCO, R.: "I contratti di finanza etica", in AA. Vv.: *Dal tipo sociale all'atipico* (a cura di R. PERCHINUNNO), Cacucci, Bari, 2001, p. 277.

MARASÀ, G.: "Attività imprenditoriali e scopi mutualistici nelle associazioni", in MARASÀ, G.: *Contratti Associativi e impresa. Attualità e prospettive*, Cedam, Padova, 1995, p. 145 ss.

MARINI, A.: *Il modus come elemento accidentale del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, p. 20, nt. 52, e 160 ss.

MARTORANO, F.: *Il conto corrente bancario*, ESI, Napoli, 1959, p. 130.

MAZZARESE, S.: "Invito beneficium non datur: gratuità del titolo e volontà di ricevere l'attribuzione", *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 34 ss.

MENGONI, L.: "Note sul rapporto tra diritto e morale", *Iustitia*, 1998, p. 305 ss.

MESSINETTI, D.: "Persona e destinazioni solidaristiche", *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, p. 493 ss.

MOLLE, G.: "Conto corrente bancario", *Noviss. Dig. it.*, IV, UTET, Torino, 1959, p. 490 ss.

MORERA, U.: "Sul conto corrente bancario (contributo all'inquadramento)", *Banca borsa tit. cred.*, 2023, I, p. 189 ss.

MORMILE, L.: "Servizi bancari essenziali: il conto corrente", *Riv. dir. banc.*, 2022, I, p. 715 ss.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gratuità, liberalità e solidarietà. Contributo allo studio della prestazione non onerosa*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 197

NARDI, S.: *Frode alla legge e collegamento negoziale*, Giuffrè, Milano, 2006.

NARDUZZI: "La finanza etica: strumenti, prodotti e regole", in AA. Vv.: *Gestire il non profit* (a cura di Pettinato, S.) Il Sole 24 ore, Milano, 1997, p. 350 ss.

NATOLI, U.: "In tema di collegamento funzionale fra contratti", *Giur. compl. cass. civ.*, 1943, II, I, p. 328 ss.

OPPO, G.: "Diritto dell'impresa e morale sociale", *Riv. dir. civ.*, 1992, II, p. 15 ss.

OPPO, G.: "La prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant'anni dopo)", *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 523.

PALAZZO, A.: "Le donazioni indirette", in AA. VV.: *La Donazione, Tratt. dir. priv* (diretto da BONILINI), Giuffr , Milano, 2001, p. 52 ss.

PALAZZO, A.: "Trust e interesse all'ambulatoriet  dell'attribuzione gratuita", *Trusts*, 2000, p. 170.

PALAZZO, A.: *Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2000, p. 12 ss.

PERCHINUNNO, R.: "Solidariet  e competizione: riflessione sui rapporti tra etica ed economia", *Annali Fac. di Econ. Univ. Bari*, Bari, 1993, *passim*, spec. p. 9 ss.

PERLINGIERI, P.: "Mercato, solidariet  sociale, diritti umani", *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 91 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalit  costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, *Attivit  e responsabilit *, ESI, Napoli, 2020, p. 31 ss.

PONZANELLI, G.: *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 163 ss.

PRELATI, C.: "La legge 8 novembre 2000, n. 328, e la solidariet  come fenomeno sociale «regolato»", *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 83.

RENDA, A.: *Donation-based crowdfunding, raccolte fondi oblativo e donazioni di scopo*, Giuffr , Milano, 2021.

ROSSI, G.: "Letica degli affari", *Riv. soc.*, 1992, p. 538 ss.

SACCO, R. - DE NOVA, G.: "Il contratto", Tomo II, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da Sacco, Torino, 1993, p. 468.

SALANITRO, N.: "Conto corrente bancario", *Dig. Disc. Priv., Sez. comm.*, IV, UTET, Torino, 1989, p. 9.

SANTORO PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*⁹, Jovene, Napoli, 1966, p. 179.

SCIARRONE ALIBRANDI, A. - MACCHIAVELLO, E.: "Commento all'art. 111-bis t.u.b.", in F. CAPRIGLIONE (a cura di): *Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 2018, p. 1643 ss.

SCOTTI CAMUZZI, S.: "Finanza etica ed etica della finanza. La "responsabilit  sociale dell'impresa" nel settore della finanza", *Jus*, 2005, p. 110 ss.

SCOZZAFAVA, O., T., - GRISI, G.: "Il conto corrente ordinario", in *Tratt. di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 12, UTET, Torino, 1985, p. 739 ss.

SCUTO, C.: *Il modus nel diritto civile italiano*, Giannotta, Palermo, 1909, p. 12 ss.

TATARANO, M.: *Mutuo di scopo e mutuo fondiario tra patologie e rimedi*, ESI, Napoli, 2022, p. 7 ss.

ZIMATORE, A.: *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, CEDAM, Padova, 1985, p. 13 ss.

